Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 206 del 4 settembre 1937-XV

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. **1484.**

Riconoscimento giuridico delle Casse nazionali di assistenza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dei Sindacati nazionali fascisti degli ingegneri, delle levatrici, dei medici e dei musicisti, ed approvazione dei relativi statuti.

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. **1485.**

Approvazione del nuovo statuto della Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli e riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto della Cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. **1486.**

Approvazione del nuovo statuto della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria.

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. **1487.**

Riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare ed approvazione del relativo statuto.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1484.

Riconoscimento giuridico delle Casse nazionali di assistenza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dei Sindacati nazionali fascisti degli ingegneri, delle levatrici, dei medici e dei musicisti, ed approvazione dei relativi statuti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 18 febbraio 1937-XV, con la quale la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ha chiesto che siano riconosciute giuridicamente le Casse nazionali di assistenza della Confederazione medesima e dei Sindacati nazionali fascisti degli ingegneri, delle levatrici, dei medici e dei musicisti costituite per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che siano approvati i relativi statuti;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206,

Sentito il Comitato Corporativo Centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130 alle seguenti Casse nazionali di assistenza, costituite per le categorie inquadrate nella Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti:

1° Cassa nazionale di assistenza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

2° Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri;

3° Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle levatrici;

4° Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista dei medici;

5° Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista dei musicisti.

Art. 2.

Sono approvati gli statuti delle Casse nazionali di assistenza giuridicamente riconosciute a norma del precedente articolo, secondo i rispettivi testi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 162. — MANCINI.

Statuto della Cassa nazionale di assistenza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituita la « Cassa nazionale di assistenza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti », quale istituto assistenziale ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563 per le categorie rappresentate dalla Confederazione medesima.

Art. 2.

La Cassa ha la sua sede in Roma, presso la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, e svolge la sua attività su tutto il territorio del Regno.

La Cassa provvede al raggiungimento dei suoi compiti mediante uffici provinciali costituiti presso le Unioni provinciali fasciste dei professionisti e degli artisti.

Art. 3.

La Cassa ha lo scopo di attuare l'assistenza in favore degli appartenenti alle categorie dei professionisti e degli artisti le quali siano sprovviste di propri Enti assistenziali giuridicamente riconosciuti.

In particolare la Cassa concede ai propri iscritti:

a) assegni temporanei a coloro che traggono dall'attività professionale, per cause non imputabili alla loro volontà, un reddito insufficiente, con particolare riguardo al numero dei familiari conviventi a carico;

b) assegni temporanei per l'assistenza medica, chirurgica e farmaceutica in caso di infermità.

La Cassa inoltre si propone, in rapporto ai mezzi di cui dispone, di:

1° concedere premi di natalità, nonchè sussidi in caso di malattia per parto della iscritta o della moglie dell'iscritto,

2° istituire borse di studio per i figli degli iscritti;

3° concedere assegni straordinari a favore delle vedove e dei figli degli iscritti defunti che versino in condizioni di particolare bisogno.

La Cassa si propone, dopo aver assolti i compiti di cui ai commi precedenti e sempre quando abbia sufficienti disponibilità di mezzi, di promuovere od attuare, nei limiti di legge e previe le necessarie autorizzazioni, altre prestazioni anche di carattere previdenziale.

La Cassa assolve infine a tutti gli altri compiti che le derivino dal presente statuto o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità.

La Cassa potrà stabilire convenzioni, per disciplinare reciproci rapporti, con altri Istituti o Enti che si propongono scopi analoghi, previa approvazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

TITOLO II.

Iscrizione e contributi.

Art. 4.

Possono essere soci della Cassa tutti i professionisti e gli artisti rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti pei quali non esista un Ente assistenziale di categoria giuridicamente riconosciuto.

Le modalità per l'iscrizione alla Cassa, tanto per coloro che sono iscritti quanto per coloro che non sono iscritti alle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, come per coloro che fruiscono di assistenza da altri enti, saranno dettate dal regolamento.

Art. 5.

La Cassa provvede al raggiungimento degli scopi indicati all'art. 3 mediante contributi da determinare in relazione alle prestazioni assistenziali che saranno concesse agli iscritti.

Gli iscritti non potranno usufruire delle prestazioni se non siano trascorsi sei mesi dalla data d'iscrizione alla Cassa e non siano al corrente col pagamento dei contributi.

Art. 6.

La Cassa è divisa in tante sezioni quante sono le categorie di professionisti e di artisti che, non avendo un ente assistenziale proprio giuridicamente riconosciuto, usufruiscono dell'assistenza di essa.

TITOLO III.

Organi della Cassa.

Art. 7.

Sono organi della Cassa:

1) il Consiglio direttivo;
2) i Comitati di sezione;
3) il Presidente.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo è costituito:

1) dal Presidente e dal Direttore generale della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti che assumono rispettivamente le cariche di Presidente e Vice Presidente della Cassa;

2) dai Segretari dei Sindacati nazionali aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per i quali sia costituita una Sezione della Cassa a norma dell'art. 6;

3) da un membro designato dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

4) da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

5) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai Sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno i due terzi dei componenti.

In seconda convocazione, che potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno una metà dei componenti il Consiglio.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipano i Sindaci della Cassa, che debbono perciò essere invitati ad ogni seduta.

Art. 10.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di deliberare le direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi indicati nell'art. 3;

b) di approvare i regolamenti della Cassa che saranno sottoposti alla ratifica dell'autorità tutoria;

c) di deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del Presidente e sul conto consuntivo della Cassa;

d) di deliberare il bilancio preventivo, non oltre il 30 settembre di ogni anno. In tale sede il Consiglio può delegare al Presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

e) di deliberare sulle modifiche al presente statuto, da sottoporre all'approvazione a norma di legge;

f) di deliberare in seconda istanza sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa, relativi alle prestazioni;

g) di dare il parere su ogni questione che sia sottoposta al suo esame dal Presidente e dai Comitati di sezione;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Art. 11.

Ogni Comitato di sezione è composto:

1) dal Presidente della Cassa che lo presiede;

2) dal Segretario del Sindacato nazionale della categoria di professionisti ed artisti per cui la Sezione è costituita a norma dell'art. 6;

3) da tre rappresentanti del Sindacato nazionale della categoria, scelti dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, preferibilmente tra i membri del direttorio del Sindacato medesimo, su designazione del Segretario;

4) dal rappresentante del Ministero delle Corporazioni in seno al Consiglio direttivo;

5) dal rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti in seno al Consiglio direttivo.

Il Presidente della Cassa potrà delegare la presidenza del Comitato di sezione, per determinate riunioni, al Segretario del Sindacato nazionale di cui al n. 2 del presente articolo.

Art. 12.

I Comitati di sezione si riuniscono su convocazione del Presidente almeno una volta al mese.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio direttivo.

Le sedute del Comitato di sezione sono valide se sono presenti almeno tre dei suoi componenti, oltre il Presidente.

Ciascun membro ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni dei Comitati di sezione possono partecipare i Sindaci della Cassa, che debbono perciò essere invitati ad ogni seduta.

Art. 13.

Spetta ai Comitati di sezione:

a) di curare, per la propria sezione, il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo;

b) di deliberare i criteri particolari per la concessione delle prestazioni assistenziali previste all'art. 3;

c) di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

d) di deliberare sui provvedimenti finanziari e amministrativi inerenti al funzionamento della sezione in armonia con le direttive di massima stabilite per il funzionamento della Cassa;

e) di deliberare in prima istanza sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni;

f) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad essi demandate dal presente statuto e dai regolamenti o attribuite dal Consiglio direttivo.

In caso d'urgenza il Presidente o chi ne fa le veci ha facoltà di esercitare i poteri dei Comitati di sezione, salvo la ratifica di questi nella prima riunione.

Art. 14.

Il Presidente della Cassa dirige e rappresenta legalmente la Cassa ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto Presidente del Consiglio direttivo e dei Comitati di sezione.

In caso d'assenza o d'impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice Presidente dev'essere approvata ai sensi dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 15.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo vengano in possesso della Cassa direttamente o per conto delle categorie per le quali sono costituite le Sezioni;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 16.

Costituiscono entrate della Cassa:

a) i contributi degli iscritti;

b) gli interessi attivi e le rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità;

d) le somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.

Art. 17.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati unicamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo le modalità che saranno determinate nel regolamento e tenendo in ogni caso presenti le norme dell'art. 27 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Art. 18.

Il bilancio preventivo della Cassa dev'essere compilato in modo da far risultare gli introiti e le spese previste in rapporto ad ognuna delle Sezioni in cui si divide la Cassa.

Analogamente dev'essere provveduto per la tenuta delle scritture contabili e per la compilazione del conto consuntivo.

Art. 19.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente nominati dal Ministero delle Corporazioni, e due effettivi e due supplenti nominati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

I Sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio direttivo.

I Sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo e possono partecipare a quelle dei Comitati di sezione.

Durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 20.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del Presidente e delle altre persone contemplate dagli articoli 43, 44 e 45 del predetto decreto-legge.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 21.

Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo ai sensi della lettera f) dell'art. 10 gli interessati hanno facoltà di ricorrere, in ultima istanza, al Ministero delle Corporazioni.

Art. 22.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico della Cassa il liquidatore, nominato dalle autorità competenti, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 23.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, alle direttive del Ministero delle Corporazioni, alle deliberazioni e istruzioni della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed ai principî del diritto vigente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituita, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, la « Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri ».

Essa ha sede in Roma, aderisce alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e svolge la sua attività in tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di attuare l'assistenza in favore dei rappresentati dai Sindacati fascisti degli ingegneri.

In particolare la Cassa concede assegni temporanei ai propri inscritti e alle loro famiglie e si propone, in rapporto ai mezzi di cui dispone, di:

a) provvedere alla istituzione di borse di studio a favore dei figli degli ingegneri;

b) prestare eventualmente altre forme di assistenza che saranno determinate nel regolamento.

La Cassa si propone inoltre, dopo aver assolti i compiti di cui al comma precedente e sempre quando abbia sufficienti disponibilità di mezzi, di promuovere od attuare, nei limiti di legge e previe le necessarie autorizzazioni, altre prestazioni anche di carattere previdenziale.

La Cassa assolve infine a tutti gli altri compiti che le derivino dal presente statuto o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità tutorie, nonchè da eventuali accordi, debitamente approvati, con altri Istituti che si propongono scopi analoghi.

TITOLO II.

Iscrizioni e contributi.

Art. 3.

Possono essere soci della Cassa di assistenza tutti i rappresentati dai Sindacati fascisti degli ingegneri.

Le modalità per l'iscrizione alla Cassa, tanto per coloro che sono inscritti, quanto per coloro che non sono inscritti alle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute degli ingegneri, come per coloro che fruiscono di assistenza da altri enti, verranno dettate dal Regolamento.

Art. 4.

La Cassa provvede al raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 mediante contributi da determinare in relazione alle prestazioni assistenziali che verranno concesse agli inscritti.

Gli inscritti non potranno usufruire delle prestazioni se non siano trascorsi sei mesi dalla data di iscrizione alla Cassa e non siano al corrente col pagamento dei contributi.

TITOLO III.

Organi della Cassa.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

a) il Consiglio direttivo;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo è costituito, oltre che dal Presidente:

1) da un Vice Presidente designato dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

2) da sei rappresentanti del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri scelti dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, preferibilmente tra i membri del Direttorio del Sindacato medesimo, su designazione del Segretario;

3) da un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

4) da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

5) da un rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici.

I membri di cui al numero 2 che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle Corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno surrogati.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo o dai Sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenenti l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno la metà dei componenti il Consiglio.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipano i Sindaci della Cassa, che debbono perciò essere invitati ad ogni seduta.

Art. 8.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di deliberare le direttive d'ordine generale per l'attuazione degli scopi indicati nell'art. 2 e in particolare di determinare i limiti di applicazione dell'assistenza;

b) di nominare due membri del Comitato esecutivo;

c) di approvare il regolamento della Cassa, che sarà sottoposto alla ratifica dell'autorità tutoria;

d) di deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del Presidente e del Comitato esecutivo della Cassa;

e) di deliberare il bilancio preventivo non oltre il 30 settembre di ogni anno. In tale sede il Consiglio può delegare al Presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

f) di deliberare sulle modifiche al presente Statuto da sottoporre all'approvazione a norma di legge;

g) di dare il parere su ogni questione che sia sotto posta al suo esame dal Presidente e dal Comitato esecutivo;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente Statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente:

1) da due componenti il Consiglio direttivo scelti dal Consiglio stesso tra i membri di cui al n. 2 dell'art. 6;

2) dal rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

3) dal rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Art. 10.

Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al mese.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio direttivo, salvo per il termine di preavviso che è ridotto a cinque giorni, e in caso di urgenza a tre giorni.

Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti almeno due dei suoi componenti oltre il Presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Comitato esecutivo possono partecipare i Sindaci che debbono pertanto essere invitati ad ogni seduta.

Art. 11.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo;

b) di deliberare le modalità per l'applicazione dell'assistenza prevista dall'art. 2;

c) di deliberare sui ricorsi degli inscritti o dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni;

d) di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

e) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente Statuto, dal Regolamento, o che gli siano attribuite dal Consiglio.

Art. 12.

Il Presidente della Cassa è il Segretario del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri, oppure altra persona, appartenente alla categoria, da lui designata d'intesa con la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Egli dirige e rappresenta legalmente la Cassa ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; è di diritto Presidente del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

In caso di urgenza il Presidente ha facoltà di esercitare i poteri del Comitato esecutivo salvo la ratifica del Comitato nella prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice Presidente dev'essere approvata a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 13.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo, vengano in possesso della Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 14.

Costituiscono entrate della Cassa:

a) i contributi degli inscritti a norma dell'art. 4;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, e in generale per atti di liberalità;

d) le somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.

Art. 15.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati unicamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo le modalità che saranno determinate nel regolamento e tenendo in ogni caso presenti le norme dell'art. 27 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Art. 16.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo ed uno supplente nominati rispettivamente dal Ministero delle Corporazioni, dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dal Sindacato nazionale fascista degli ingegneri.

I Sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio direttivo.

I Sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo e possono partecipare a quelle del Comitato esecutivo.

Durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 17.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del Presidente e delle altre persone contemplate dagli articoli 43, 44, 45 del predetto decreto-legge.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 18.

Contro le deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo ai sensi della lettera *c*) dell'art. 11 gli interessati hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed in seconda ed ultima istanza al Ministero delle Corporazioni.

Art. 19.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico della Cassa il liquidatore, nominato dalle autorità competenti, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 20.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge, alle direttive del Ministero delle Corporazioni, alle deliberazioni e istruzioni della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed ai principî del diritto vigente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle levatrici.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituita ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, la « Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle levatrici ».

Essa ha sede in Roma, aderisce alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e svolge la sua attività in tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di attuare l'assistenza in favore delle rappresentate dai Sindacati fascisti delle levatrici.

In particolare la Cassa concede assegni temporanei alle proprie iscritte e alle loro famiglie e si propone, in rapporto ai mezzi di cui dispone, di:

a) provvedere alla istituzione di borse di studio a favore dei figli delle levatrici;

b) prestare eventualmente altre forme di assistenza che saranno determinate nel regolamento.

La Cassa si propone inoltre, dopo aver assolti i compiti di cui al comma precedente e sempre quando abbia sufficienti disponibilità di mezzi, di promuovere od attuare, nei limiti di legge e previe le necessarie autorizzazioni, altre prestazioni anche di carattere previdenziale.

La Cassa assolve infine a tutti gli altri compiti che le derivino dal presente statuto o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità tutorie, nonchè da eventuali accordi, debitamente approvati, con altri Istituti che si propongono scopi analoghi.

TITOLO II.

Iscrizioni e contributi.

Art. 3.

Possono essere socie della Cassa di assistenza tutte le rappresentate dai Sindacati fascisti delle levatrici.

Le modalità per l'iscrizione alla Cassa, tanto per coloro che sono iscritte quanto per coloro che non sono iscritte alle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute delle levatrici, come per coloro che fruiscono di assistenza da altri Enti, verranno dettate dal Regolamento.

Art. 4.

La Cassa provvede al raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 mediante contributi da determinare in relazione alle prestazioni assistenziali che verranno concesse alle iscritte.

Le levatrici iscritte non potranno usufruire delle prestazioni se non siano trascorsi sei mesi dalla data d'iscrizione alla Cassa e non siano al corrente col pagamento dei contributi.

TITOLO III.

Organi della Cassa.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

a) il Consiglio direttivo;

b) il Comitato esecutivo;

c) il Presidente.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo è costituito, oltre che dal Presidente:

1° da un Vice-Presidente designato dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

2° da sei rappresentanti del Sindacato nazionale fascista delle levatrici, scelti dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, preferibilmente fra i membri del Direttorio del Sindacato medesimo, su designazione della Segretaria;

3° da un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

4° da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

5° da un rappresentante del Ministero dell'Interno;

6° da un rappresentante dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego (Sezione levatrici condotte).

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri di cui al numero 2 che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle Corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno surrogati.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo o dai Sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenenti l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti.

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno una metà dei componenti il Consiglio.

Ogni membro del Consiglio ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipano i Sindaci della Cassa, che debbono perciò essere invitati ad ogni seduta.

Art. 8.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di deliberare le direttive d'ordine generale per l'attuazione degli scopi indicati nell'art. 2 e in particolare di determinare i limiti di applicazione dell'assistenza;

b) di nominare due membri del Comitato esecutivo;

c) di approvare il regolamento della Cassa che sarà sotposto alla ratifica dell'autorità tutoria;

d) di deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del Presidente e del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo della Cassa;

e) di deliberare il bilancio preventivo non oltre il 30 settembre di ogni anno. In tale sede il Consiglio può delegare al Presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

f) di deliberare sulle modifiche al presente statuto da sottoporre all'approvazione a norma di legge;

g) di dare il parere su ogni questione che sia sottoposta al suo esame dal Presidente e dal Comitato esecutivo;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice-Presidente:

1° da due componenti il Consiglio direttivo scelti dal Consiglio stesso tra i membri di cui al n. 2 dell'art. 6;

2° dal rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

3° dal rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Art. 10.

Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al mese.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio direttivo, salvo per il termine di preavviso che è ridotto a cinque giorni e, in caso di urgenza, a tre giorni.

Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti almeno due dei suoi componenti oltre il Presidente.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Comitato esecutivo possono partecipare i Sindaci che debbono pertanto essere invitati ad ogni seduta.

Art. 11.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo;

b) di deliberare le modalità per l'applicazione dell'assistenza prevista dall'art. 2;

c) di deliberare sui ricorsi delle iscritte o dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni;

d) di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

e) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente Statuto, dal regolamento, o che gli siano attribuite dal Consiglio.

Art. 12.

Il Presidente della Cassa è la Segretaria del Sindacato nazionale fascista delle levatrici, oppure altra persona, appartenente alla categoria, da lei designata d'intesa con la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Dirige e rappresenta legalmente la Cassa ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; è di diritto Presidente del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

In caso di urgenza il Presidente ha facoltà di esercitare i poteri del Comitato esecutivo salvo la ratifica del Comitato nella prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice-Presidente dev'essere approvata a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 13.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo, vengano in possesso della Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 14.

Costituiscono entrate della Cassa:

a) i contributi delle iscritte a norma dell'art. 4;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, ed in generale per atti di liberalità;

d) le somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.

Art. 15.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati unicamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo le modalità che saranno determinate nel regolamento e tenendo in ogni caso presenti le norme dell'art. 27 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Art. 16.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente nominati rispettivamente dal Ministero delle Corporazioni, dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dal Sindacato nazionale fascista delle levatrici.

I Sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio direttivo.

I Sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo e possono partecipare a quelle del Comitato esecutivo.

Durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 17.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del Presidente e delle altre persone contemplate dagli articoli 43, 44, 45 del predetto decreto-legge.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 18.

Contro le deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo ai sensi della lettera c) dell'art. 11, gli interessati hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed in seconda ed ultima istanza al Ministero delle Corporazioni.

Art. 19.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico della Cassa il liquidatore, nominato dalle autorità competenti, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 20.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge, alle direttive del Ministero delle Corporazioni, alle deliberazioni e istruzioni della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed ai principî del diritto vigente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista dei medici.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituita, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563 la « Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista dei medici ».

Essa ha sede in Roma, aderisce alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e svolge la sua attività in tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di attuare l'assistenza in favore dei rappresentati dai Sindacati fascisti dei medici.

In particolare la Cassa concede assegni temporanei ai propri iscritti e alle loro famiglie e si propone, in rapporto ai mezzi di cui dispone, di:

a) provvedere alla istituzione di borse di studio a favore dei figli dei medici;

b) prestare eventualmente altre forme di assistenza che saranno determinate nel regolamento.

La Cassa si propone inoltre, dopo aver assolti i compiti di cui al comma precedente e sempre quando abbia sufficienti disponibilità di mezzi, di promuovere od attuare nei limiti di legge e previe le necessarie autorizzazioni, altre prestazioni anche di carattere previdenziale.

La Cassa assolve infine a tutti gli altri compiti che le derivino dal presente Statuto o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità tutorie, nonchè da eventuali accordi, debitamente approvati, con altri Istituti che si propongono scopi analoghi.

TITOLO II.

Iscrizioni e contributi.

Art. 3.

Possono essere soci della Cassa di assistenza tutti i rappresentati dai Sindacati fascisti dei medici.

Le modalità per l'iscrizione alla Cassa, tanto per coloro che sono iscritti quanto per coloro che non sono iscritti alle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute dei medici, come per coloro che fruiscono di assistenza da altri Enti, verranno dettate dal Regolamento.

Art. 4.

La Cassa provvede al raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 mediante contributi da determinare in relazione alle prestazioni assistenziali che verranno concesse agli iscritti.

I medici iscritti non potranno usufruire delle prestazioni se non siano trascorsi sei mesi dalla data d'iscrizione alla Cassa e non siano al corrente col pagamento dei contributi.

TITOLO III.

Organi della Cassa.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

a) il Consiglio direttivo;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo è costituito, oltre che dal Presidente:

1) da un Vice Presidente designato dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

2) da sei rappresentanti del Sindacato nazionale fascista dei medici scelti dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, preferibilmente tra i membri del Direttorio del Sindacato medesimo, su designazione del Segretario;

3) da un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

4) da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

5) da un rappresentante del Ministero dell'Interno;

6) da un rappresentante dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego (Sezione medici condotti).

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri di cui al numero 2 che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle Corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno surrogati.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo o dai Sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenenti l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti.

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno una metà dei componenti il Consiglio.

Ogni membro del Consiglio ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipano i Sindaci della Cassa, che debbono perciò essere invitati ad ogni seduta.

Art. 8.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di deliberare le direttive d'ordine generale per l'attuazione degli scopi indicati nell'art. 2 e in particolare di determinare i limiti di applicazione dell'assistenza;

b) di nominare due membri del Comitato esecutivo;

c) di approvare il regolamento della Cassa che sarà sottoposto alla ratifica dell'autorità tutoria;

d) di deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del Presidente e del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo della Cassa;

e) di deliberare il bilancio preventivo non oltre il 30 settembre di ogni anno. In tale sede il Consiglio può delegare al Presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

f) di deliberare sulle modifiche al presente Statuto da sottoporre all'approvazione a norma di legge;

g) di dare il parere su ogni questione che sia sottoposta al suo esame dal Presidente e dal Comitato esecutivo;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente Statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente:

1) da due componenti il Consiglio direttivo scelti dal Consiglio stesso tra i membri di cui al n. 2 dell'art. 6;

2) dal rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

3) dal rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Art. 10.

Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al mese.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio direttivo, salvo per il termine di preavviso che è ridotto a cinque giorni e, in caso di urgenza, a tre giorni.

Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti almeno due dei suoi componenti oltre il Presidente.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Comitato esecutivo possono partecipare i Sindaci che debbono pertanto essere invitati ad ogni seduta.

Art. 11.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo,

b) di deliberare le modalità per l'applicazione dell'assistenza prevista dall'art. 2;

c) di deliberare sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni;

d) di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

c) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente Statuto, dal regolamento, o che gli siano attribuite dal Consiglio.

Art. 12.

Il Presidente della Cassa è il Segretario del Sindacato nazionale fascista dei medici, oppure altra persona, appartenente alla categoria, da lui designata d'intesa con la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Egli dirige e rappresenta legalmente la Cassa ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; è di diritto Presidente del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

In caso d'urgenza il Presidente ha facoltà di esercitare i poteri del Comitato esecutivo salvo la ratifica del Comitato nella prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice Presidente dev'essere approvata a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 13.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo vengano in possesso della Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 14.

Costituiscono entrate della Cassa:

a) i contributi degli iscritti a norma dell'art. 4;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, ed in generale per atti di liberalità;

d) le somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.

Art. 15.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati unicamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo le modalità che saranno determinate nel regolamento e tenendo in ogni caso presenti le norme dell'art. 27 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Art. 16.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente nominati rispettivamente dal Ministero delle Corporazioni, dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dal Sindacato nazionale fascista dei medici.

I Sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio direttivo.

I Sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo e possono partecipare a quelle del Comitato esecutivo.

Durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 17.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del Presidente e delle altre persone contemplate dagli articoli 43, 44, 45 del predetto decreto-legge.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 18.

Contro le deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo ai sensi della lettera *c)* dell'art. 11 gli interessati hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed in seconda ed ultima istanza al Ministero delle Corporazioni.

Art. 19.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico della Cassa il liquidatore, nominato dalle autorità competenti, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 20.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, alle direttive del Ministero delle Corporazioni, alle deliberazioni e istruzioni della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed ai principî del diritto vigente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista dei musicisti.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituita, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, la « Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista dei musicisti ».

Essa ha sede in Roma, aderisce alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e svolge la sua attività in tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di attuare l'assistenza in favore dei rappresentati dai Sindacati fascisti dei musicisti.

In particolare la Cassa concede assegni temporanei ai propri iscritti e alle loro famiglie e si propone, in rapporto ai mezzi di cui dispone, di:

a) provvedere alla istituzione di borse di studio a favore dei figli dei musicisti;

b) prestare eventualmente altre forme di assistenza che saranno determinate nel regolamento.

La Cassa si propone inoltre, dopo aver assolti i compiti di cui al comma precedente e sempre quando abbia sufficienti disponibilità di mezzi, di promuovere od attuare, nei limiti di legge e previe le necessarie autorizzazioni, altre prestazioni anche di carattere previdenziale.

La Cassa assolve infine a tutti gli altri compiti che le derivino dal presente statuto o le siano attribuiti da leggi, regolamenti, e disposizioni delle autorità tutorie, nonchè da eventuali accordi, debitamente approvati, con altri Istituti che si propongono scopi analoghi.

TITOLO II.

Iscrizioni e contributi.

Art. 3.

Possono essere soci della Cassa di assistenza tutti i rappresentati dai Sindacati fascisti dei musicisti.

Le modalità per l'iscrizione alla Cassa, tanto per coloro che sono iscritti quanto per coloro che non sono iscritti alle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute dei musicisti come per coloro che fruiscono di assistenza da altri Enti, verranno dettate dal regolamento.

Art. 4.

La Cassa provvede al raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 mediante contributi da determinare in relazione alle prestazioni assistenziali che verranno concesse agli iscritti.

Gli iscritti non potranno usufruire delle prestazioni se non siano trascorsi sei mesi dalla data d'iscrizione alla Cassa e non siano al corrente col pagamento dei contributi.

TITOLO III.

Organi della Cassa.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

a) il Consiglio direttivo;

b) il Comitato esecutivo;

c) il Presidente.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo è costituito, oltre che dal Presidente:

1) da un Vice Presidente designato dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

2) da quattro rappresentanti del Sindacato nazionale fascista dei musicisti scelti dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, preferibilmente fra i membri del Direttorio del Sindacato medesimo su designazione del Segretario;

3) da un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

4) da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

5) da un rappresentante del Ministero della Cultura Popolare;

6) da un rappresentante della Società italiana degli autori ed editori.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri di cui al numero 2 che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle Corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno surrogati.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo o dai Sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenenti l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno metà dei componenti il Consiglio.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipano i Sindaci della Cassa, che debbono perciò essere invitati ad ogni seduta.

Art. 8.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di deliberare le direttive d'ordine generale per l'attuazione degli scopi indicati nell'art. 2 e in particolare di determinare i limiti di applicazione dell'assistenza;

b) di nominare due membri del Comitato esecutivo;

c) di approvare il regolamento della Cassa che sarà sottoposto alla ratifica dell'autorità tutoria;

d) di deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del Presidente e del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo della Cassa;

e) di deliberare il bilancio preventivo non oltre il 30 settembre di ogni anno. In tale sede il Consiglio può delegare al Presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

f) di deliberare sulle modifiche al presente statuto da sottoporre all'approvazione a norma di legge;

g) di dare il parere su ogni questione che sia sottoposta al suo esame dal Presidente e dal Comitato esecutivo;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente Statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente:

1) da due componenti il Consiglio direttivo scelti dal Consiglio stesso tra i membri di cui al n. 2 dell'art. 6;

2) dal rappresentante del Ministero delle corporazioni;
3) dal rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Art. 10.

Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al mese.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio direttivo, salvo per il termine di preavviso che è ridotto a cinque giorni e, in caso di urgenza, a tre giorni.

Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti almeno due dei suoi componenti oltre il Presidente.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Comitato esecutivo possono partecipare i Sindaci che debbono essere invitati ad ogni seduta.

Art. 11.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo;

b) di deliberare le modalità per l'applicazione dell'assistenza prevista dall'art. 2;

c) di deliberare sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni;

d) di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

e) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dal regolamento, o che gli siano attribuite dal Consiglio.

Art. 12.

Il Presidente della Cassa è il Segretario del Sindacato nazionale fascista dei musicisti, oppure altra persona, appartenente alla categoria, da lui designata d'intesa con la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Egli dirige e rappresenta legalmente la Cassa ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; è di diritto Presidente del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

In caso di urgenza il Presidente ha facoltà di esercitare i poteri del Comitato esecutivo salvo la ratifica del Comitato nella prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice Presidente dev'essere approvata a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 13.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo, vengano in possesso della Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 14.

Costituiscono entrate della Cassa:

a) i contributi degli inscritti a norma dell'art. 4;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, ed in generale per atti di liberalità;

d) le somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.

Art. 15.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati unicamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo le modalità che saranno determinate nel regolamento e tenendo in ogni caso presenti le norme dell'art. 27 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Art. 16.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente nominati rispettivamente dal Ministero delle Corporazioni, dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dal Sindacato nazionale fascista dei musicisti.

I Sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio direttivo.

I Sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo e possono partecipare a quelle del Comitato esecutivo.

Durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 17.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui allo art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del Presidente e delle altre persone contemplate dagli articoli 43, 44, 45 del predetto decreto-legge.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 18.

Contro le deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo ai sensi della lettera *c*) dell'art. 11 gli interessati hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed in seconda ed ultima istanza al Ministero delle Corporazioni.

Art. 19.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico della Cassa il liquidatore, nominato dalle autorità competenti, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 20.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, alle direttive del Ministero delle Corporazioni, alle deliberazioni e istruzioni della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed ai principî del diritto vigente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1485.
Approvazione del nuovo statuto della Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli e riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto della Cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 23 ottobre 1930, n. 1567, col quale è stata riconosciuta giuridicamente la Federazione nazionale fascista delle casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli e ne è stato approvato lo statuto;

Visti i Nostri decreti 15 febbraio 1934, n. 579, 15 febbraio 1934, n. 592, e 23 agosto 1934, n. 1701, con i quali è stato rispettivamente concesso il riconoscimento giuridico alle Casse mutue malattie per i lavoratori agricoli delle provincie di Bari, Milano e Bergamo e ne sono stati approvati i relativi statuti;

Considerata la necessità di modificare lo statuto della Federazione nazionale fascista delle casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli e di revocare, in base al nuovo ordinamento della Federazione medesima, il riconoscimento giuridico concesso alle Casse mutue malattie per i lavoratori agricoli delle provincie di Bari, Milano e Bergamo;

Viste le domande in data 25 settembre 1936, 6 agosto 1936 e 14 aprile 1937, con le quali si chiede la revoca del riconoscimento giuridico concesso alle Casse mutue malattie per i lavoratori agricoli delle provincie di Bari, Milano e Bergamo;

Vista la domanda in data 20 ottobre 1936, con la quale i Presidenti delle Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura chiedono il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto della Cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;

Visto l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del Nostro decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè l'art. 10 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato Corporativo Centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato lo statuto della Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1567.

Art. 2.

E' revocato il riconoscimento giuridico alle Casse mutue malattie per i lavoratori agricoli delle provincie di Bari, Milano e Bergamo, concesso rispettivamente con Regi decreti 15 febbraio 1934, n. 579, 15 febbraio 1934, n. 592, e 23 agosto 1934, n. 1701.

Art. 3.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alla Cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali e ne è approvato il relativo statuto, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 164. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

In applicazione della dichiarazione XXVIII della Carta del Lavoro, è costituita la « Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli » quale istituto assistenziale, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, delle due Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura.

La Federazione ha sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Federazione ha lo scopo di provvedere all'assistenza economica e sanitaria, in caso di malattia, dei lavoratori dell'agricoltura, nonchè di adottare tutte quelle forme di prevenzione e di profilassi atte a diminuire od eliminare i casi di malattia dei lavoratori dell'agricoltura.

In particolare la Federazione si propone di concedere agli iscritti, in caso di comprovata malattia, le seguenti prestazioni:

a) una indennità giornaliera;
b) l'assistenza sanitaria;
c) l'assistenza ospedaliera;
d) l'assistenza ostetrica o di maternità;
e) l'assistenza medica specialistica, balneo-termale e terapeutica;
f) l'assistenza farmaceutica;
g) altre prestazioni che abbiano per fine la tutela della salute e dell'igiene dei lavoratori, la prevenzione e la profilassi delle malattie con particolare riguardo alla salute dei fanciulli, la concessione di aiuti finanziari in caso di decesso.

La Federazione si propone inoltre di coordinare la propria attività con le altre forme di assistenza relative alle malattie in genere, alla tubercolosi, alla maternità, all'invalidità e agli infortuni sul lavoro.

Sono considerate obbligatorie le prestazioni di cui alle lettere *a*) e *b*), tranne per i mezzadri e coloni per i quali sono considerate obbligatorie le prestazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

Le norme ed i limiti per la concessione di tali prestazioni e delle altre non obbligatorie saranno determinati dall'apposito regolamento per l'attuazione del presente statuto.

Tra le prestazioni non obbligatorie precede, in ogni caso, l'assistenza ospedaliera.

Art. 3.

La Federazione provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente, attraverso propri organi provinciali denominati « Mutue di malattia per i lavoratori agricoli ».

Art. 4.

Sono iscritti alla Federazione i lavoratori agricoli d'ambo i sessi, dai 12 ai 65 anni compiuti, qualunque sia la forma della loro remunerazione e del rapporto di lavoro.

Possono altresì essere iscritti alla Federazione i familiari dei predetti lavoratori.

Cessano di essere iscritti alla Federazione, senza diritto a restituzione dei contributi versati e ad usufruire delle prestazioni, i lavoratori:

a) che, per un periodo superiore a tre mesi, si dedichino a lavori diversi da quelli agricoli;

b) la cui appartenenza alla Federazione sia ritenuta incompatibile dal Comitato esecutivo della Federazione.

Le modalità per l'iscrizione alla Federazione, i termini di decorrenza e di cessazione, saranno determinati dal regolamento e, per i familiari di cui al secondo comma, previ i necessari accordi tra le due Confederazioni interessate.

Titolo II.

Organizzazione periferica.

Art. 5.

Le Mutue di malattia per i lavoratori agricoli sono gli organi locali della Federazione; hanno di massima, circoscrizione provinciale e sede presso l'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Le Mutue di malattia, oltre a curare il raggiungimento degli scopi della Federazione indicati nel precedente art. 2, hanno in particolare il compito:

a) di assicurare la formazione degli elenchi anagrafici della mano d'opera agricola, avente diritto alla iscrizione alle mutue;

b) di attuare le direttive della Federazione per la riscossione dei contributi mutualistici;

c) di dare le prestazioni economiche e sanitarie secondo le modalità e nei limiti fissati nel regolamento;

d) di effettuare il controllo delle malattie;

e) di raccogliere notizie e dati sulla morbilità e sulla mortalità;

f) di espletare le altre funzioni stabilite dalla Federazione per il conseguimento delle finalità previste nel presente statuto.

Art. 6.

A ciascuna Mutua di malattia è preposto un Comitato costituito:

a) dal Presidente, nominato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

b) da un Vice Presidente, nominato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

c) da due rappresentanti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

d) da due rappresentanti della Confederazione fascista degli agricoltori.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di sostituzione il rappresentante di nuova designazione dura in carica per il residuo tempo del triennio in corso.

Alle riunioni del Comitato partecipa anche, con funzioni di segretario, il direttore della mutua di malattia, nominato dal Consiglio direttivo della Federazione.

Art. 7.

Il Comitato si riunisce, dietro convocazione del presidente della Mutua, almeno una volta ogni due mesi in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente stesso.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il Presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8.

Il Presidente, coadiuvato dal Comitato, sovraintende alla gestione della Mutua.

Il Comitato in particolare:

a) propone i sistemi di riscossione dei contributi mutualistici;

b) si pronuncia, su richiesta della Federazione, sulle questioni relative all'assistenza economica e sanitaria e alle forme di prevenzione e di profilassi contro le malattie, nell'ambito della propria circoscrizione;

c) promuove, nell'ambito della propria circoscrizione, le iniziative per lo sviluppo delle forme facoltative di previdenza per le malattie;

d) decide in prima istanza le controversie riguardanti le prestazioni mutualistiche;

e) esercita, nel campo amministrativo-contabile, le attribuzioni che gli siano deferite dal Consiglio direttivo della Federazione.

Titolo III.

Organi della Federazione.

Art. 9.

Sono organi della Federazione:

1) il Consiglio direttivo;
2) il Comitato esecutivo;
3) il Presidente.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è costituito, oltre che dal Presidente:

a) da un Vice Presidente nominato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

b) da sei rappresentanti nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

c) da sei rappresentanti nominati dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

d) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

e) da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

f) da un rappresentante del Ministero dell'Interno.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri di cui alle lettere *b*) e *c*), che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle Corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno surrogato.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio, o dai Sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenenti l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei componenti.

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti il Consiglio, tra cui un rappresentante di ciascuna delle due Confederazioni dell'agricoltura.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipano i Sindaci, i quali pertanto devono essere invitati ad ogni seduta.

Art. 12.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di deliberare le direttive di ordine generale per il raggiungimento degli scopi della Federazione;

b) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del Presidente e del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo della Federazione;

c) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede il Consiglio direttivo può delegare al Presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria;

d) di approvare il regolamento per l'applicazione del presente statuto;

e) di deliberare le modalità eventualmente occorrenti per la riscossione dei contributi mutualistici, nonchè le prestazioni facoltative da corrispondere ai lavoratori agricoli;

f) di curare l'organizzazione delle Mutue di malattia per i lavoratori agricoli e dettare le eventuali norme per il loro funzionamento;

g) di nominare i membri del Comitato esecutivo e il Direttore generale della Federazione;

h) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente e dal Comitato esecutivo;

i) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

l) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Art. 13.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente:

a) da due componenti il Consiglio direttivo, scelti dal Consiglio stesso tra i rappresentanti di ciascuna delle due Confederazioni;

b) da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

c) da un rappresentante del Ministero dell'Interno.

Art. 14.

Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni mese.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio direttivo, salvo per il termine di preavviso che è ridotto a cinque giorni e, in caso di urgenza, a due giorni.

Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti almeno quattro dei suoi componenti oltre il Presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Comitato esecutivo possono partecipare i Sindaci, che debbono pertanto essere invitati ad ogni seduta.

Art. 15.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo;

b) di deliberare in seconda istanza sui ricorsi dei lavoratori o dei loro aventi causa, relativi alle prestazioni;

c) di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

d) di deliberare le norme occorrenti per l'assunzione, il trattamento ed il licenziamento del personale;

e) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dal regolamento o che gli siano attribuite dal Consiglio.

Art. 16.

Il Presidente della Federazione è il Presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Egli dirige e rappresenta la Federazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; è di diritto Presidente del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e provvede a quanto altro è necessario per assicurare il miglior andamento dell'organizzazione.

Spetta al Presidente di stabilire i locali per la sede sociale.

In caso di urgenza il Presidente ha facoltà di esercitare tutti i poteri del Comitato esecutivo, salvo la ratifica di questo nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice Presidente è approvata a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

TITOLO IV.

Il Direttore generale.

Art. 17.

Il Direttore generale cura l'esecuzione delle deliberazioni e delle disposizioni del Presidente e provvede al funzionamento dei servizi e alla disciplina del personale.

Interviene alle sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e cura la redazione dei relativi verbali.

TITOLO V.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio della Federazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo, vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 19.

Costituiscono entrate della Federazione:

a) i contributi per le prestazioni di cui all'art. 2;

b) i contributi per le forme facoltative di assistenza di cui alla lettera *c*) dell'art. 8;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e, in genere, per atti di liberalità;

e) le somme che, per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Federazione.

I contributi di cui alla lettera *a*) sono versati, nella misura non inferiore al 3 % sui salari e tariffe, per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento del contributo, anche per la parte a carico del lavoratore e il relativo importo è trattenuto al momento della corresponsione della retribuzione.

Art. 20.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo le norme di legge e le modalità che saranno determinate con il regolamento di attuazione del presente statuto.

Art. 21.

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo ed uno supplente nominati rispettivamente dal Ministero delle Corporazioni, dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e dalla Confederazione fascista degli agricoltori.

I Sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione, che sarà sottoposta al Consiglio direttivo.

I Sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo ed hanno facoltà di partecipare a quelle del Comitato esecutivo; durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 22.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui allo art. 29 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del Presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 del predetto decreto-legge.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 23.

Il datore di lavoro, nei casi di omesso pagamento dei contributi dovuti, è tenuto, oltre all'obbligo di rifondere alla Federazione il costo delle prestazioni:

a) al pagamento dei contributi, sia per la quota a proprio carico, sia per quella a carico dei lavoratori;

b) al versamento di una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma della precedente lettera *a*).

Art. 24.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione, il liquidatore, nominato dalla Autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 25.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle due Confederazioni fasciste dell'agricoltura ed ai principî del diritto vigente.

Art. 26.

Per l'attuazione del presente statuto sarà emanato un apposito regolamento, approvato dal Consiglio direttivo e ratificato dal Ministero delle Corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Statuto della Cassa nazionale fascista d'assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

In applicazione della Dichiarazione XXVIII della Carta del Lavoro, è costituita la « Cassa nazionale fascista d'assistenza per gli impiegati agricoli e forestali », quale istituto assistenziale ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, delle due Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura.

Art. 2.

La Cassa ha la sua sede in Roma presso la Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali e svolge la sua attività su tutto il territorio del Regno.

Per l'espletamento dei suoi compiti la Cassa coordina la sua azione per l'assistenza malattie con quella della Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli, avvalendosi dei servizi sanitari di essa, secondo le norme che saranno concordate.

Art. 3.

La Cassa ha lo scopo di attuare l'assistenza in favore degli impiegati rappresentati dalla Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali.

In particolare la Cassa:

a) presta ai propri iscritti assistenza medica, chirurgica e farmaceutica;

b) concorre alle spese per altre forme di assistenza in caso di malattia: eventuale ricovero in ospedale e in case di cura, assistenza balneo-termale e terapeutica.

La Cassa inoltre si propone, in rapporto ai mezzi di cui potrà disporre, di:

1) concedere premi di natalità, nonchè sussidi in caso di parto della iscritta o della moglie dell'iscritto alla Cassa;

2) concedere altre prestazioni che abbiano per fine la tutela della salute e dell'igiene degli iscritti, la prevenzione e la profilassi contro le malattie degli iscritti stessi;

3) di adempiere infine a tutti gli altri compiti che le derivino dal presente statuto o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o da accordi delle Organizzazioni sindacali interessate al funzionamento della Cassa.

Nello svolgimento della propria attività la Cassa curerà l'opportuno coordinamento con le forme di assistenza relative alla tubercolosi, alla maternità, alla invalidità e agli infortuni.

TITOLO II.

Iscrizione - Contributi.

Art. 4.

Sono iscritti alla Cassa gli impiegati rappresentati dalla Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali. L'iscrizione è fatta a cura dei conduttori delle aziende.

L'iscrizione rimane sospesa durante il periodo di servizio militare.

Il diritto alle prestazioni è mantenuto per due mesi successivi alla cessazione dell'iscrizione dell'impiegato, purchè questi non abbia alcuna occupazione.

Art. 5.

La Cassa provvede agli scopi indicati nell'art. 3 mediante i contributi stabiliti di intesa fra le Organizzazioni sindacali interessate.

Tale contributo fa carico per metà sul datore di lavoro e per metà sull'impiegato.

Per la determinazione del contributo, lo stipendio è costituito dall'insieme delle corresponsioni godute dall'impiegato in danaro, sotto forma d'abitazione e in natura.

Il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'intero contributo, salvo rivalsa a carico dell'impiegato della quota da lui dovuta.

Art. 6.

L'impiegato iscritto non potrà usufruire delle prestazioni determinate dal Consiglio direttivo della Cassa, a norma della lettera a) dell'art. 10, se non trascorsi due mesi dalla data dell'iscrizione.

TITOLO III.

Organi della Cassa.

Art. 7.

Sono organi della Cassa:

1) il Consiglio direttivo;
2) il Comitato esecutivo;
3) il Presidente.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo è costituito, oltre che dal Presidente:

a) da un Vice Presidente nominato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

b) da tre membri nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, su designazione della Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali;

c) da tre membri nominati dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

d) da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

e) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri di cui alle lettere b) e c), che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle Corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando sarebbero rimasti i membri che hanno surrogato.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio o dai Sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenenti l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno i due terzi dei componenti.

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno una metà dei componenti il Consiglio, tra cui un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ed uno della Confederazione fascista degli agricoltori.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipano i Sindaci della Cassa che debbono perciò essere invitati ad ogni seduta.

Art. 10.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di deliberare le direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi indicati nell'art. 3 e in particolare di determinare i limiti di applicazione delle assistenze di cui ai numeri 1 e 2 del terzo comma di detto articolo;

b) di nominare due membri del Comitato esecutivo;

c) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Cassa. In tale sede il Consiglio può delegare al Presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

d) di approvare i regolamenti della Cassa;

e) di deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del Presidente e del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo della Cassa;

f) di deliberare sulle modifiche al presente statuto, da sottoporre all'approvazione ministeriale;

g) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente e dal Comitato esecutivo;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Art. 11.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice-Presidente:

a) da due componenti il Consiglio direttivo, scelti dal Consiglio stesso, uno fra i membri nominati dalla Confederazione fascista degli agricoltori ed uno fra i membri nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

b) dal rappresentante del Ministero delle Corporazioni.

Art. 12.

Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio direttivo, salvo per il termine di preavviso che è ridotto a cinque giorni e, in caso di urgenza, a tre giorni.

Le sedute del Comitato sono valide se sono presenti almeno due dei suoi componenti oltre il Presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Comitato esecutivo possono partecipare i Sindaci, che debbono pertanto essere invitati ad ogni seduta.

Art. 13.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo;

b) di nominare il Direttore della Cassa e deliberare le norme occorrenti per l'assunzione, il trattamento e il licenziamento del personale;

c) di deliberare le modalità per l'esplicazione dell'assistenza prevista ai numeri 1 e 2 del comma terzo dell'art. 3;

d) di deliberare sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni;

e) di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

f) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dal regolamento o che gli siano attribuite dal Consiglio.

Art. 14.

Il Presidente della Cassa è nominato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, su designazione della Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali.

Dura in carica tre anni e può essere confermato.

Egli dirige e rappresenta legalmente la Cassa ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; è di diritto il Presidente del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

In caso di urgenza il Presidente ha facoltà di esercitare i poteri del Comitato esecutivo, salvo la ratifica del Comitato stesso nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice-Presidente deve essere approvata a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 15.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo, vengano in possesso dalla Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 16.

Costituiscono entrate della Cassa:

a) i contributi;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e in generale per atti di liberalità;

d) le somme che, per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.

Art. 17.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie secondo le modalità che saranno determinate con il Regolamento, tenendo presenti le norme previste dall'articolo 27 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Art. 18.

Il Collegio sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo ed uno supplente nominati rispettivamente dal Ministero delle Corporazioni, dalla

Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e dalla Confederazione fascista degli agricoltori.

I Sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione, che sarà sottoposta al Consiglio direttivo.

I Sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo e possono partecipare a quelle del Comitato esecutivo; durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 19.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del Presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 del predetto decreto-legge.

Art. 20.

Il Direttore cura l'esecuzione delle deliberazioni e disposizioni dei vari organi della Cassa e provvede al funzionamento dei servizi e alla disciplina del personale, secondo le norme fissate dal Regolamento.

Art. 21.

Il datore di lavoro in caso di omesso pagamento dei contributi, oltre che a rifondere il costo delle prestazioni, è tenuto al pagamento dei contributi, sia per la quota a proprio carico, sia per quella a carico dell'impiegato e al versamento di una somma aggiuntiva eguale a quella complessivamente dovuta per quote arretrate.

Per la prima applicazione del presente statuto il Ministero delle Corporazioni potrà consentire che il Consiglio direttivo determini la data di inizio delle prestazioni, anche in deroga al disposto dell'art. 6.

Art. 22.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico della Cassa, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo e alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 23.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, alle deliberazioni e istruzioni concordate dalle Confederazioni fasciste interessate e ai principî del diritto vigente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1486.

Approvazione del nuovo statuto della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 6 settembre 1934, n. 1619, convertito in legge con legge 14 gennaio 1935, n. 123, con il quale fu istituita la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria e il decreto del Ministro per le corporazioni 1° giugno 1935, col quale ne fu approvato lo statuto;

Considerato che la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria è l'istituto attraverso il quale le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria, realizzano l'assistenza di malattia in favore dei lavoratori dell'industria;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare lo statuto della predetta Federazione, per darle un ordinamento conforme anche alla legge 3 aprile 1926, n. 563, ed al relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Visto l'art. 4 della citata legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del Nostro decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè l'articolo 10 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato Corporativo Centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con decreto del Ministro per le corporazioni in data 1° giugno 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 165. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

La Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria è l'istituto attraverso il quale le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei

lavoratori dell'industria realizzano gli enunciati delle dichiarazioni XXVII e XXVIII della Carta del Lavoro per l'assistenza di malattia ai lavoratori dell'industria.

La Federazione ha sede in Roma presso la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ed ha competenza per tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

Attraverso l'azione della Federazione le Associazioni sindacali assicurano l'assistenza malattia ai lavoratori dell'industria d'ambo i sessi.

La Federazione si propone di coordinare la propria attività assistenziale con le altre forme di assistenza sociale, specie per quanto riguarda la tubercolosi, la maternità, l'invalidità, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 3.

L'assistenza da prestarsi a favore dei lavoratori, di cui al precedente articolo, comprende:

1° l'assistenza sanitaria curativa, domiciliare ed ospedaliera inclusa l'assistenza ostetrica e chirurgica;

2° l'assistenza sanitaria ambulatoriale, generica e specialistica, preventiva e curativa;

3° l'assistenza farmaceutica;

4° una indennità giornaliera;

5° una indennità, in caso di morte dell'iscritto, ai congiunti viventi a suo totale carico;

6° premi di nuzialità e natalità;

7° altre prestazioni e corresponsioni integrative aventi relazione con l'assistenza malattia.

Potranno inoltre essere attuate forme di assistenza a favore dei famigliari degli iscritti alle Mutue.

Le prestazioni di cui al presente articolo saranno corrisposte in conformità di quanto stabilito dalle Associazioni sindacali competenti.

La Federazione segnalerà alle predette Associazioni i necessari elementi di costo delle prestazioni, sia di carattere generale, che di carattere particolare per le singole categorie e le singole provincie, tenendo conto di tutti i fattori inerenti al campo d'applicazione delle prestazioni medesime.

Art. 4.

La Federazione esplica la sua attività attraverso propri Uffici provinciali.

Titolo II.

Amministrazione della Federazione.

Art. 5.

Organi della Federazione sono:

1° il Consiglio direttivo;

2° il Comitato esecutivo;

3° il Presidente;

4° i Comitati degli Uffici provinciali.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo è composto da:

a) un Presidente, nominato di comune accordo tra le due Confederazioni dell'industria, o, in difetto di accordo, dal Ministero delle corporazioni;

b) cinque membri nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

c) cinque membri nominati dalla Confederazione fascista degli industriali;

d) un membro nominato dal Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato;

e) un membro nominato dal Ministero dell'interno;

f) un membro nominato dal Ministero delle corporazioni;

g) un membro nominato dal Sindacato nazionale fascista dei medici.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati. E' data però facoltà agli Enti che hanno provveduto alla loro nomina di sostituirli anche prima dello scadere del triennio.

I membri di cui alle lettere *b)* e *c)*, i quali si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta; contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta dal Comitato esecutivo, o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio, o dai Sindaci.

La convocazione viene fatta dal Presidente mediante avvisi scritti diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi indicheranno il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonchè gli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità della seduta del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei componenti.

In seconda convocazione — che può essere fissata ad un'ora di distanza dalla prima e con lo stesso invito di questa — la seduta è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti il Consiglio, tra cui un rappresentante di ciascuna delle due Confederazioni dell'Industria.

Ogni componente del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipano anche i Sindaci, i quali pertanto devono essere invitati ad ogni seduta.

Art. 8.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di deliberare le direttive di ordine generale per il raggiungimento degli scopi della Federazione;

b) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del Presidente e del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo della Federazione;

c) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione, e di fissare di anno in anno la misura del contributo dovuto dalle singole Mutue alla Federazione. In tale sede il Consiglio direttivo può delegare al Presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria;

d) di determinare le quote di partecipazione delle singole Mutue al Fondo nazionale di compensazione, di cui all'articolo 23, e di deliberare su ogni prelevamento da effettuarsi dal Fondo stesso;

e) di deliberare su eventuali costituzioni di Fondi nazionali di categoria, di cui all'art. 23;

f) di approvare i regolamenti per l'attuazione del presente Statuto;

g) di deliberare le norme eventualmente occorrenti per le riscossioni dei contributi;

h) di deliberare in ordine agli elementi di costo delle prestazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3;

i) di deliberare sui provvedimenti per il migliore ordinamento e sviluppo dei servizi e dettare le eventuali norme generali per il loro funzionamento;

l) di nominare i membri del Comitato esecutivo e il Direttore generale della Federazione;

m) di deliberare le norme occorrenti per l'assunzione, il trattamento ed il licenziamento del personale;

n) di procedere alla nomina di commissioni tecniche per lo studio, la propaganda e lo sviluppo dei problemi della mutualità;

o) di esprimere parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente e dal Comitato esecutivo;

p) di deliberare sulle modifiche del presente Statuto;

q) di determinare le norme eventualmente occorrenti per gestioni speciali;

r) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate dal presente Statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dagli organismi superiori.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal Presidente:

a) da due componenti il Consiglio direttivo, scelti dal Consiglio stesso tra i rappresentanti di ciascuna delle due Confederazioni;

b) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

c) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista.

Alle sedute del Comitato esecutivo partecipa anche un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei medici, quando siano in discussione questioni che riguardano l'organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 10.

Il Comitato esecutivo si riunisce normalmente, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni mese.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per le riunioni del Consiglio direttivo, ad eccezione del termine di preavviso, che è ridotto a cinque giorni e, in caso di urgenza, a due giorni.

Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se, oltre al Presidente, siano presenti i rappresentanti delle due Confederazioni dell'industria.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo;

b) di esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

c) di adottare, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio necessari ad assicurare il regolare funzionamento della Federazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione;

d) di determinare il numero dei componenti dei Comitati provinciali e dei Collegi sindacali di cui agli articoli 13 e 16;

e) di provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale;

f) di esprimere il parere sulla nomina e sul trasferimento dei Direttori degli uffici provinciali;

g) di deliberare sui ricorsi presentati alla Federazione;

h) di adempiere a tutte le altre mansioni che gli siano demandate dal presente Statuto, dal Regolamento o che gli vengano attribuite dal Consiglio direttivo.

Art. 12.

Il Presidente dirige e rappresenta la Federazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo e provvede a quanto altro è necessario per assicurare il migliore andamento dell'organizzazione.

Provvede alla nomina e al trasferimento dei Direttori degli uffici provinciali, sentito il Comitato esecutivo.

In caso di urgenza il Presidente ha facoltà di esercitare i poteri del Comitato esecutivo, tranne, in ogni caso, quelli di cui alla lettera *c*) dell'art. 11, salvo la ratifica di questo nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di nomina fra quelli rappresentanti le due Confederazioni nel Comitato esecutivo.

Art. 13.

Ad ogni Ufficio provinciale è preposto un Comitato costituito:

a) dal Presidente, nominato dalla Confederazione fascista degli industriali;

b) da un Consigliere amministratore, nominato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

c) da due a quattro membri, nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

d) da due a quattro membri, nominati dalla Confederazione fascista degli industriali;

e) da un membro, nominato dal Sindacato nazionale fascista dei medici.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di sostituzione nel corso del triennio il rappresentante di nuova nomina dura in carica per il residuo tempo del triennio in corso.

Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Direttore dell'ufficio provinciale.

Art. 14.

Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente o del Consigliere amministratore, almeno una volta ogni due mesi, in via ordinaria, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consigliere amministratore lo ritengano opportuno.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti oltre il Presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 15.

Il Comitato:

a) vigila sull'attuazione delle direttive e delle istruzioni impartite dalla Federazione relativamente alla riscossione dei contributi ed alla erogazione delle prestazioni;

b) disciplina, coordina e controlla i servizi delle Mutue, che svolgono la loro attività nell'ambito della provincia, con le modalità e nei limiti che saranno determinati dal Regolamento;

c) determina — in base alle direttive della Federazione — la quota di partecipazione delle singole Casse alle spese dei servizi comuni;

d) si pronuncia, a richiesta della Federazione, sulle questioni relative all'assistenza economica e sanitaria ed alle forme di prevenzione e di profilassi contro le malattie nei confronti dei lavoratori;

e) studia le eventuali forme integrative dell'assistenza e ne propone le iniziative alle Associazioni sindacali competenti.

Art. 16.

Nella circoscrizione di ogni Ufficio provinciale sarà costituito un Collegio di sindaci, unico per tutte le Mutue della Provincia, composto:

a) da un dottore commercialista o da un ragioniere, nominato dal Consiglio provinciale delle corporazioni, che presiede il Collegio;

b) da uno a tre membri, nominati dall'Unione provinciale fascista degli industriali;

c) da uno a tre membri, nominati dall'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'industria.

I sindaci durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 17.

Il Direttore generale:

a) cura, sotto la vigilanza del Presidente, la esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo e dal Comitato esecutivo;

b) sovraintende al funzionamento di tutti i servizi della Federazione, in conformità alle norme statutarie e regolamentari;

c) sovraintende a tutto il personale e ne cura il rendimento e la disciplina;

d) firma gli atti di ordinaria amministrazione;

e) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ed a quelle del Comitato esecutivo della Federazione e provvede per la redazione dei relativi verbali.

TITOLO III.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio della Federazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni, o per qualunque altro titolo, vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve od accantonamenti.

Art. 19.

Costituiscono entrate della Federazione:

a) i contributi ad essa spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e, in genere, per atti di liberalità;

d) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Federazione.

Art. 20.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo le modalità che saranno determinate con il Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 21.

Il Collegio sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente sono nominati dal Ministero delle corporazioni, uno effettivo e uno supplente dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, uno effettivo e uno supplente dalla Confederazione fascista degli industriali.

I Sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio direttivo.

I Sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo ed hanno facoltà di partecipare a quelle del Comitato esecutivo; durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 22.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del Presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 del predetto decreto-legge.

TITOLO IV.

Fondi nazionali.

Art. 23.

Presso la Federazione è costituito un Fondo nazionale di compensazione.

Detto Fondo è destinato a sopperire alle deficienze finanziarie di quelle Casse mutue che, a causa di eccezionale morbilità verificatasi tra i loro iscritti o per altri casi di comprovata forza maggiore, si trovino in condizioni di non poter far fronte, nei riguardi degli iscritti stessi, agli obblighi statutari.

Potranno essere altresì costituiti altri Fondi nazionali rappresentanti particolari gestioni di categoria.

TITOLO V.

Disposizioni varie.

Art. 24.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico della Federazione, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto della liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 25.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle due Confederazioni fasciste dell'industria ed ai principî del diritto vigente.

Art. 26.

Per l'attuazione del presente Statuto saranno emanati appositi regolamenti, che verranno approvati dal Consiglio direttivo e ratificati dal Ministero delle corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1487.
Riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 19 febbraio 1937-XV, con la quale la Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento e la Federazione nazionale fascista della gente del mare hanno chiesto il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto dell'Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il Nostro decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato Corporativo Centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare.

E' approvato lo statuto dell'Ente predetto, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 163. — MANCINI.

Statuto dell'Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

In applicazione dei principî della Carta del Lavoro è costituito l'« Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare », quale Istituto assistenziale ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, della Federazione nazionale fascista della gente del mare e della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento.

Art. 2.

L'Ente ha la sua sede in Roma, presso la Federazione nazionale fascista della gente del mare e svolge la sua attività in tutto il territorio del Regno.

Per l'espletamento dei suoi compiti l'Ente si giova della organizzazione periferica della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Art. 3.

L'Ente si propone:

a) di provvedere a forme integrative di assistenza a favore dei marittimi disoccupati e delle loro famiglie, in aggiunta a quelle previste dalla legge;

b) di provvedere all'assistenza dei marittimi in attesa di imbarco;

c) di concedere cure climatiche ai figli dei marittimi;

d) di provvedere, previa autorizzazione del Ministero delle Corporazioni, ad eventuali altre iniziative e forme di assistenza, che siano possibili in rapporto ai mezzi finanziari di cui l'Ente dispone e che siano deliberate dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO II.

Iscrizione - Mezzi finanziari.

Art. 4.

L'Ente svolge i compiti in favore della gente del mare, e cioè delle categorie dei lavoratori che prestano la loro opera presso Aziende armatoriali ed ausiliarie dell'armamento e sono rappresentate dalla Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Art. 5.

L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi previsti dall'articolo 3 mediante le entrate di cui al successivo articolo 12.

TITOLO III.

Organi dell'Ente.

Art. 6.

Sono organi dell'Ente:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è costituito, oltre che dal Presidente:

a) da un Vice Presidente nominato dalla Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;

b) da due membri nominati dalla Federazione nazionale fascista della gente del mare;

c) da due membri nominati dalla Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;

d) da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni;

e) da un rappresentante del Ministero delle Comunicazioni.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri di cui alle lettere *b*) e *c*), che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, decorsi dieci giorni dalla notifica all'interessato della relativa proposta. Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle Corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando sarebbero rimasti i membri che hanno surrogati.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai Sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenenti l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno i due terzi dei componenti. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno una metà dei componenti il Consiglio, tra cui un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare ed uno della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipano i Sindaci dell'Ente che debbono perciò essere invitati ad ogni seduta.

Art. 9.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) di deliberare le direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi indicati nell'art. 3 e in particolare di determinare le norme per l'applicazione delle assistenze prescritte;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Ente. In tale sede il Consiglio può delegare al Presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria;

c) di deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del Presidente e sul conto consuntivo;

d) di approvare i regolamenti per le attività svolte dall'Ente;

e) di deliberare sulle modifiche al presente Statuto, da sottoporre all'approvazione a norma di legge;

f) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente;

g) di nominare il Direttore dell'Ente e deliberare le norme occorrenti per l'assunzione, il trattamento ed il licenziamento del personale;

h) di deliberare sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Art. 10.

Il Presidente dell'Ente è il Segretario della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Egli dirige e rappresenta legalmente l'Ente ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Il Presidente, in caso di urgenza, ha facoltà di esercitare, tranne per gli oggetti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 9, i poteri del Consiglio, salvo la ratifica di questo nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice Presidente deve essere approvata a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 11.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo, vengano in possesso dell'Ente;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 12.

Costituiscono entrate dell'Ente:

a) i contributi determinati da accordi sindacali, limitatamente alla durata degli accordi stessi;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e in generale per atti di liberalità;

d) le somme che, per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso dell'Ente.

Art. 13.

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo ed uno supplente nomi-

nati rispettivamente dal Ministero delle Corporazioni, dalla Federazione nazionale fascista della gente del mare e dalla Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento.

I Sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione, che sarà sottoposta al Consiglio di amministrazione.

I Sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio; durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 14.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1390, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del Presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 del predetto decreto-legge.

Art. 15.

Il Direttore cura l'esecuzione delle deliberazioni e disposizioni dei vari organi dell'Ente e provvede al funzionamento dei servizi ed alla disciplina del personale.

Art. 16.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'articolo 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 17.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge, alle deliberazioni e istruzioni concordate dalle Federazioni interessate e ai principî del diritto vigente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1101848) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.